Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **Roma - Sabato, 25 novembre 1933 - Anno XII** | **Numero 273**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

(6410)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga della chiusura della Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento in Ferrara.

Con decreto in data 27 ottobre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre successivo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 21, il presidente del Comitato del IV Centenario della morte di Lodovico Ariosto è stato autorizzato a prorogare al 30 giugno 1934-XII, la chiusura dell'Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento, già compresa nel programma delle manifestazioni artistiche del IV Centenario Ariostesco, in Ferrara.

(6384)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1511.**
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Bormio in Regia scuola secondaria di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2211, di riordinamento del Regio laboratorio-scuola per la lavorazione del legno di Bormio;
Vista la pianta organica del Regio laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 23 ottobre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, che riordina l'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive variazioni di approvazione dei ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, relativa alla conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio laboratorio-scuola di Bormio a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in Regia scuola secondaria di avviamento professionale ed è assorbito nella analoga Regia scuola di Bormio, fermo restando l'attuale organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1512.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Vittoria in Regia scuola secondaria di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2312, di riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile e con annessi laboratori-scuola per falegnami e fabbri meccanici di Vittoria;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, che riordina l'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive variazioni di approvazione dei ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, relativa alla conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Vittoria a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in Regia scuola secondaria di avviamento professionale ed è assorbito nella analoga Regia scuola di Vittoria, fermo restando l'attuale organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1513.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Novara in Regia scuola secondaria di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2329, di riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro « Contessa Tornielli Bellini » con annesso laboratorio-scuola per lavori femminili di Novara;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta approvata con decreto Ministeriale 11 giugno 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, che riordina l'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive variazioni di approvazione dei ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, relativa alla conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Contessa Tornielli Bellini » di Novara a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in Regia scuola secondaria di avviamento professionale ed è assorbito nella analoga Regia scuola di Novara, fermo restando l'attuale organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1514.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Giarre in Regia scuola secondaria di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2205, di riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola per fabbri meccanici e per falegnami ebanisti di Giarre;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, che riordina l'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive variazioni di approvazione dei ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, relativa alla conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Giarre, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in Regia scuola secondaria di avviamento professionale ed è assorbito nella analoga Regia scuola di Giarre, fermo restando l'attuale organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1515.

Aggiunte all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di consentire al Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste e per l'interno, la facoltà di variare il numero dei tipi di farina e di pane, e le relative denominazioni, previsti dagli articoli 3, 8 e 10 della citata legge 17 marzo 1932, n. 368;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per le corporazioni può, altresì, con suo decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'interno, e sentito l'apposito Comitato di cui ai precedenti commi, variare, sia per tutto il Regno che per determinati Comuni, il numero dei tipi di farina e di pane previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1516.

Revisione degli Enti ed Associazioni che hanno la facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13;

Visto l'art. 51 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993, modificato dalla legge 28 dicembre 1931, n. 1685;

Sentito il conforme parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per la marina, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di proporre candidati al Gran Consiglio Nazionale del Fascismo, agli effetti degli articoli 51 e 52 della legge succitata, è riconosciuta ai seguenti Enti ed Associazioni pel numero rispettivamente indicato:

Enti ed Associazioni cui è riconosciuta la facoltà di proposta	Numero delle designazioni
Associazione fascista del pubblico impiego	28
Associazione fascista della scuola	57
Associazione fascista dei ferrovieri	5
Associazione fascista dei postelegrafonici	2
Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato	2
Accademie	10
Istituto fascista di cultura	3
Società « Dante Alighieri »	1
Associazione nazionale combattenti	45
con l'obbligo di fare designazioni anche per i seguenti raggruppamenti: Gruppo Medaglie d'oro, Famiglie dei caduti in guerra, Nastro Azzurro, Federazione Arditi d'Italia, Volontari di guerra, Garibaldini e Associazioni d'arma.	
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	30
Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la causa nazionale	1
Lega navale italiana	1
Ente nazionale per la cooperazione	4
Associazione fra le Casse di risparmio italiane	4
Associazione fra le Società italiane per azioni	1
Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione	2
Touring Club	1
Comitato olimpionico nazionale italiano	1
Opera nazionale Dopolavoro	1
Associazione del Nastro Tricolore	1
Totale	200

Art. 2.

Alle designazioni procederanno gli organi centrali degli Enti ed Associazioni indicati nell'articolo precedente e precisamente:

1° per l'Associazione fascista del pubblico impiego, il Comitato centrale;
2° per l'Associazione fascista della scuola, il Comitato centrale;
3° per l'Associazione fascista dei ferrovieri, il Comitato centrale;
4° per l'Associazione fascista dei postelegrafonici, il Comitato centrale;
5° per l'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato, il Comitato centrale;
6° per la « Dante Alighieri », il Consiglio centrale;
7° per l'Associazione nazionale dei combattenti, il Direttorio nazionale;
8° per l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, il Comitato centrale;
9° per l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la causa nazionale, il presidente;
10° per la Lega navale italiana, il presidente;
11° per l'Ente nazionale della cooperazione, il Comitato direttivo;
12° per l'Associazione fra le Casse di risparmio, la Commissione permanente;
13° per l'Associazione fra le Società italiane per azioni, la Giunta direttiva;
14° per l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, il Consiglio;
15° per il Touring Club, il Consiglio;
16° per il Comitato olimpionico nazionale italiano, il presidente;
17° per l'Opera nazionale Dopolavoro, il presidente;
18° per l'Istituto fascista di cultura, il Consiglio di amministrazione;
19° per l'Associazione del Nastro Tricolore, il Comitato centrale.

In caso di cessazione delle ordinarie rappresentanze la facoltà di designare candidati spetta all'organo che temporaneamente ne esercita le funzioni.

Art. 3.

Alle proposte attribuite all'art. 1 del presente decreto alle dieci Accademie, in ragione di una per ciascuna Accademia, procederanno gli organi come appresso indicati:

per l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, l'assemblea di tutti i soci effettivi;

per la Regia Accademia della Crusca per la lingua d'Italia a Firenze, l'assemblea degli accademici;

per il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, l'assemblea dei membri effettivi;

per la Società Reale di Napoli, l'assemblea di tutti i soci ordinari nazionali residenti sotto la presidenza del presidente generale;

per la Regia Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo, l'assemblea dei soci ordinari;

per la Società italiana delle scienze (detta dei XL) di Roma, l'assemblea dei quaranta soci italiani;

per la Regia Accademia dei Lincei di Roma, l'assemblea dei soci nazionali;

per la Regia Accademia di scienze di Torino, l'assemblea dei soci nazionali residenti;

per l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, l'assemblea dei membri effettivi residenti;

per l'Accademia dei Georgofili di Firenze, l'assemblea degli accademici ordinari.

Art. 4.

Per tutte le adunanze si osserveranno le seguenti norme:

a) gli avvisi di convocazione saranno spediti per lettera raccomandata o per telegramma almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) per la validità delle adunanze sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorse due ore da quella stabilita per la convocazione senza che siasi raggiunto il numero minimo legale, la votazione avrà luogo qualunque sia il numero degli intervenuti;

c) la votazione ha luogo per iscritto ed a schede segrete; risulteranno designate le persone che avranno riportato il maggior numero di voti;

d) a ciascuna adunanza assiste un Regio notaro che redige processo verbale della riunione e della votazione;

e) il presidente dell'adunanza, dopo l'insediamento dei convenuti, prima di disporre la votazione per le designazioni, verificherà, facendone dare atto a verbale dal notaio, la regolarità dell'avvenuta convocazione a termini del presente decreto.

Gli atti della convocazione saranno allegati al verbale ed inviati con questo al Gran Consiglio.

Il presidente è tenuto all'osservanza rigorosa di queste disposizioni.

Art. 5.

A tutti coloro che, in applicazione delle norme del presente decreto, dovranno portarsi dal luogo della loro abituale residenza alla sede prescritta per le designazioni, è concessa la riduzione del settanta per cento sulla tariffa ordinaria differenziale per il viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Per fruire di tale concessione, ciascuno degli interessati dovrà provvedersi di un certificato in carta libera del prefetto della Provincia di sua residenza, contenente le precise sue generalità, il luogo di residenza, quello di destinazione e il motivo del viaggio.

Contro presentazione di tale certificato la stazione di partenza delle ferrovie dello Stato rilascerà il biglietto ferroviario per il viaggio sia di andata che di ritorno.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, nessuna esclusa, sono tenute ad accordare ai suddetti viaggiatori la riduzione del settanta per cento sulle rispettive tariffe ordinarie, dietro esibizione del certificato anzidetto, ovvero del biglietto a tariffa ridotta rilasciato dalle stazioni delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — SIRIANNI — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1517.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Piacenza.

N. 1517. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze in Piacenza, ed è autorizzato il trasferimento allo stesso di alcuni immobili intestati a Falchi Valeria e Crippa Carolina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1518.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria delle Grazie, in Camino di Rogliano.

N. 1518. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Maria delle Grazie, in Camino di Rogliano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1519.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Filippo in Villa S. Antonio di Castel di Lama.

N. 1519. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Filippo in Villa S. Antonio di Castel di Lama (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1520.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale di Parma.

N. 1520. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Osimo ad istituire una filiale in Polverigi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Osimo è autorizzata ad aprire una propria filiale in Polverigi e ad assumere la liquidazione della Cassa rurale di Polverigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1933.

Schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, numero 18844;

Ritenuto che in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali parte del territorio dell'ex provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;

Visto lo schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'Ufficio del genio civile di Caserta;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di 4° elenco suppletivo suddetto nell'ufficio dell'Alto Commissariato di Napoli;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Napoli;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre osservazione l'Amministrazione provinciale di Napoli;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: LEONI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.
(Comuni di Teano, S. Pietro Infine e Qualiano).

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgenti Casi	Savone	Teano	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa Una volta alimentavano la Forma di Teano
2	Sorgente Tuoro	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa Oggi l'acquedotto di quella città.
3	Sorgente Sonola	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
4	Sorgenti Cavalorda	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese. Le sorgenti trovansi sotto il viadotto della ferrovia Roma-Napoli sul fiume Savona
5	Sorgente Sperino	Rio delle Cerrete	S. Pietro Infine	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
6	Sorgente Cerrete I	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Cerrete II	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente Fontana	Rio Secco	Id.	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
9	Sorgente Canapina I	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente Canapina II	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Abbazia	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Pescara I	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Pescara II	Id.	Id.	Id.
14	Sorgente Fornello I	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese.
15	Sorgente Fornello II	Id.	Id.	Id.
16	Lago di Patria	Mare Tirreno	Qualiano	Tutto lo specchio d'acqua compreso l'emissario a mare,

p. *Il Ministro*: LEONI.

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Castelmassa (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelmassa (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castelmassa (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 384. — GUALTIERI.

(6385)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Novate Milanese (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Novate Milanese (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Novate Milanese (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lascisti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 382. — GUALTIERI.

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Cardoso di Stazzema (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cardoso di Stazzema (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Cardoso di Stazzema (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 385. — GUALTIERI.

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Pantano (Perugia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pantano (Perugia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Pantano (Perugia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1933 - Anno XII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 383. — GUALTIERI.

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1933.
Determinazione della superficie destinata alla cultura del tabacco nella campagna 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 settembre 1932, numero 1268;

Determina:

La superficie da destinarsi alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato, nella campagna 1934, rimane stabilita in ettari trentamilanovecento.

Roma, addì 30 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1933.
Ricostituzione della Commissione amministratrice dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 15 marzo 1932 col quale il sig. comm. ing. Agostino Lavagna è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo;
Considerato che le attuali condizioni dell'Azienda stessa consentono la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;
Veduto il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

La Commissione amministratrice dell'Azienda comunale dell'acquedotto e dell'impianto elettrico di San Remo sarà ricostituita entro il 30 novembre p. v.

Il prefetto d'Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1933.
Autorizzazione agli Uffici provinciali di collocamento dell'industria ad istituire sezioni nei Comuni della rispettvia circoscrizione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;
Visto l'art. 2 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, che istituisce gli Uffici provinciali per il collocamento dei prestatori d'opera dell'industria;
Ritenuta la necessità di autorizzare le Commissioni amministrative di cui all'art. 2 del citato R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, ad istituire sezioni degli Uffici predetti nei Comuni della rispettiva circoscrizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le Commissioni amministrative, preposte agli Uffici provinciali per il collocamento dei prestatori d'opera manuale

dell'industria, sono autorizzate ad istituire, qualora lo ritengano necessario, sezioni degli Uffici stessi nei Comuni della rispettiva circoscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6396)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 990 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Simicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Simicich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Simicich Antonia, nato a Pola il 3 giugno 1899 e abitante a Pola, via Verudella, 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX.

Il prefetto: FOSCHI.

(4572)

N. 914 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Segur » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Segur Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Pustella Dorotea, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 21 febbraio 1890 e abitante a Pola, Androna dell'Angelo n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Securi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mihelj Francesca di Luigi e fu Badalich Maria, nata a Rifemberga l'8 marzo 1895, ed al figlio Giovanni Luigi, nato a Trieste, il 1° gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4573)

N. 986 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Svich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Svich Vilma figlia di Francesca maritata Trost, nata a Pola il 1° dicembre 1923 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 186, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vicchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4574)

N. 908 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stankich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di deto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stankich Antonio, figlio del fu Antanio e di Peras Maria, nato a Briani (Valdarsa) il 16 set-

tembre 1885 e abitante a Pola, via Bosenghi n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stanchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maricic Antonia di Giovanni e di Opasic Rosa, nata a Ceretto (Pisino) il 29 giugno 1887; ed al figlio Silvio, nato a Trieste, il 13 settembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1933 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4575)

N. 236 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tominz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Poso Maria vedova Tominz Giovanni, figlia del fu Giuseppe e di Razzo Matilde, nata a Pola il 20 novembre 1880, e abitante a Pola, via Niccolò Tommaseo, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta ai figli nati a Pola: Iolanda, il 3 ottobre 1903; Rinaldo, il 13 marzo 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4576)

N. 197 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Terlevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Voschien Fosca vedova Terlevich Gaspare, figlia di Paolo e di Sossich Maria, nata a S. Lorenzo del Pasonatico (Orsera) il 18 ottobre 1889 e abitante a Pola, via Maddalena delle Grazie n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terlevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola: Maria, il 27 novembre 1910; Gaspare, il 18 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4577)

N. 198 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tesak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tesak Antonio, figlio del fu Matteo e di Rasich Antonia, nato a Pedena (Pisino) il 24 ottobre 1889 e abitante a Pola, via Giovia n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tesa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zancovich Anna di Antonio e di Glavich Anna, nata a Pola il 30 agosto 1893 ed alla figlia Nerina nata a Pola il 25 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4578)

N. 199 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tesach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tesach Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Rusich Antonia, nato a Pedena (Pisino) il 9 aprile 1892 e abitante a Pola, via Flaccio n. 103, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tesa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Uljar Antonia di Martino e fu Udovicich Maria, nata a Pedena (Pisino) il 22 luglio 1891, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 24 agosto 1920; Maria, l'11 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4579)

N. 200 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Tesach » e « Mihalevich » sono di origine italiana e che in forma dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Tesach Giovanna ved. Mihalevich Lodovico, figlia del fu Francesco e della fu Zigant Maria, nata a Pedena (Pisino) il 16 aprile 1864 e abitante a Pola, via Petrarca n. 48, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tesa » e « Micali » (Tesa Giovanna ved. Micali).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4580)

N. 330 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bastincich » e « Vertacich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bastiancich Stefania vedova Vertacich, figlia di Vincenzo e di Stadirizza Maria, nata ad Altura (Pola) il 4 luglio 1899 e abitante ad Altura n. 97, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani » e « Bertassi » (Bastiani Stefania vedova Bertassi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bertassi » anche alle figlie del fu Michele Vertacich, nate in Altura: Anna, il 9 maggio 1918; Maria, il 5 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4581)

N. 661 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Grubissich » e « Cancellar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cancellar Anna ved. Grubissich Silverio, figlia del fu Martino e della fu Deghenghi Caterina, nata a Fasana (Pola) il 27 luglio 1864 e abitante a Fasana n. 129, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cancellari » e « Grubissi » (Cancellari Anna ved. Grubissi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Grubissi » anche ai figli, nati a Fasana: Antonio, il 12 novembre 1897; Francesco, il 2 agosto 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4582)

N. 560 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Runtich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina vedova Runtich Pietro, figlia del fu Giuseppe Debiasio e della fu Magno Teodora, nato a Pola il 18 luglio 1849 e abitante a Pola, via Sissano n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ronti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Pola: Linda, l'8 dicembre 1879; Santa, il 1° novembre 1884, ed al nipote Luigi Napoleone Runtich, illegittimo di Francesca, nato a Pola il 21 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4583)

N. 332 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Marinig » e « Vretenar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Marinig Maria ved. Vretenar, figlia del fu Biagio e di Vidig Teresa, nata a Canale il 31 gennaio 1871 e abitante a Pola, via Badoglio, 24, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini » e « Retenari » (Marini Maria ved. Retenari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Retenari » anche alla figlia Antonia Maria del fu Giuseppe Vretenar, nata a Rovigno il 20 aprile 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4584)

N. 207 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncich Matteo, figlio del fu Matteo e di Cecada Fosca, nato a Gallignana (Pisino) il 22 dicembre 1877 e abitante a Giadreschi (Pola) n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tonci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milevoi Maria fu Pasquale e fu Sichich Maria, nata a Giadreschi il 3 agosto 1882, ed ai figli, nati a Giadreschi: Matteo, il 28 marzo 1910; Marco, il 18 aprile 1912; Caterina, il 25 novembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4585)

N. 136 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Terdich » è di origine italiana e che in forma dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Terdich Maria vedova Manzin, figlia del fu Antonio e della fu Borri Lucia, nata a Trie-

ste il 30 giugno 1860 e abitante a Pola, via Sergia n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terdi » (Terdi Maria ved. Manzin).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato allinteressata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4586)

N. 231 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tavcar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tavcar Antonio, figlio del fu Antonio e di Skabec Anna, nato a Buttogliano l'11 gennaio 1858 e abitante a Pola, via M. Rizzi, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tocciari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ukmar Amalia di Francesco e di Lak Maria, nata a Buttogliano il 21 febbraio 1876 ed al figlio Enrico, nato a Pola il 10 settembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4587)

N. 1000 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sorich Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Buratto Domenica, nato a Valle il 22 settembre 1883 e abitante a Pola, via del Colle n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smocovich Caterina di Antonio e di Starzajko Maria, nata a Pedena l'8 gennaio 1892 ed ai figli, nati a Pola: Tiziano Giovanni, il 7 luglio 1918; Irma, il 2 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4588)

N. 965 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Snidarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Snidarcich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Bacich Antonia, nato a Cittanova il 7 aprile 1891 e abitante a Pola, via Barbacani n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nidari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sain Luigia di Pietro e di Prodan Maria, nata a Cittanova il 3 dicembre 1894 ed alla figlia Antonia, nata a Cittanova il 5 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4589)

N. 960 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sissovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sissovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Valenta Giovanna, nato a Castelverde (Pisino) il 10 giugno 1873 e abitante a Pola, via Monte Serpo n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sisso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobrich Maria fu Antonio e fu Glavicich Lucia, nata a S. Lucia di Schitazza il 4 luglio 1862 ed alla figlia Stefania, nata a Pola il 29 settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4590)

N. 99 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Simonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Simonovich Giovanna Eufemia, figlia di Giovanni e di Ivancich Antonia, nata a Visignano il 23 settembre 1901 e abitante a Sissano (Case Sparse) n. 20, (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Simeoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola: Maria, il 3 luglio 1927; Giulietta, il 27 marzo 1929; Romeo, il 27 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4592)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 16 novembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni.

(6399)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, con nota n. 2640-XVIII del 17 novembre 1933, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1933, n. 191, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

(6400)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota 21 novembre 1933, n. 2601-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1933 contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali.

(6401)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota n. 2699-XVIII del 21 novembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1933 contenente provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(6402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 18 novembre 1933-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Nussi Antonio, residente nel comune di Milano, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto del 19 dicembre 1933, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, lì 20 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(6403)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

149ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 dicembre 1933, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 149ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1934, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 23 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6404)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 245.

Media dei cambi e delle rendite del 23 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.47
Inghilterra (Sterlina)	61.91
Francia (Franco)	74.275
Svizzera (Franco)	367.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.645
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	56.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.542
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.10
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.25
Svezia (Corona)	3.205
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.65
Id. 3,50 % (1902)	87.625
Id. 3 % lordo	64.575
Consolidato 5 %	94.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.70
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.025
Id. id. id. 1940	104.60
Id. id. id. 1941	104.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91 —

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a 5 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo B, bandito con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI.

La Commissione giudicatrice del concorso a 5 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo *B*, bandito con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. Cecchi Agostino . . . . punti 86
2. Granata Crisanto . . . . » 80
3. Salvaggi Augusto . . . . » 78

Roma, addì 14 novembre 1933 - Anno XII

(6408)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque borse di studio a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno) è aperto l'annuale concorso a cinque borse di studio di L. 8000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Il concorso è per titoli.

La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;

una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una, del direttore dell'Istituto di statistica;

una, del direttore dell'Istituto di politica economica e finanziaria.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 4000, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato alla fine d'ogni bimestre dal preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, a norma delle disposizioni contenute nello statuto dell'Università di Roma.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso (su carta bollata da L. 3, diretta al rettore) corredata dai documenti opportuni (certificati di studi e di esami, lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda se preferisce una borsa di studio degli Istituti (indicando quale dei tre) o della Facoltà, o per l'estero.

Alla domanda deve essere unito altresì l'elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, addì 1° novembre 1933 Anno XII

Il direttore amministrativo: NICOLA SPANO.

Il preside della Facoltà: ALBERTO DE' STEFANI.

Il rettore: ALFREDO ROCCO.

(6394)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.